

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 22/06/2021

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 18/6/2008 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 27/2/2012, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocazione con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso della somma complessiva di € 679,06, calcolata sulla base del criterio pro rata temporis, a titolo di "ripetizione di tutti i costi sostenuti";
- oltre gli "interessi moratori dovuti";
- il risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa per la scorrettezza dell'operato della resistente e la "violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalle norme bancarie";
- le spese di procedura e le spese legali, quantificate in € 200,00, "attesa la novità e la natura non seriale della questione introdotta dalla Corte di Giustizia Europea";
- in via subordinata, disporre le verifiche necessarie alla valutazione/quantificazione del costo effettivo del finanziamento e all'eventuale superamento dei tassi di riferimento e, conseguentemente, adottare i necessari provvedimenti e disporre il risarcimento del danno in via equitativa.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la natura up front della commissione per l'intermediario del credito, che remunera attività concluse nella fase di pre erogazione del prestito;
- l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, delle commissioni per l'attività di incasso rate e post erogazione, pari ad € 36,43;
- l'avvenuto rimborso, successivamente al ricorso, di ulteriori € 218,10 a titolo di commissioni di istruttoria, spese amministrative non maturate, premio assicurativo non goduto, interessi legali dalla data di presentazione del reclamo e rimborso del contributo di € 20,00;
- la non rimborsabilità delle spese di assistenza professionale, non essendo la difesa tecnica necessaria nel procedimento ABF e considerata la serialità del contenzioso;
- la non applicabilità nel nostro ordinamento dei principi affermati dalla Corte di Giustizia con la sentenza Lexitor (cita giurisprudenza di merito e, in particolare, l'ordinanza dell'11/02/21 del Tribunale di Roma);
- l'inammissibilità della domanda risarcitoria, non avanzata in sede di reclamo, e comunque la sua infondatezza, considerata l'assenza di prova.

Chiede pertanto all'Arbitro di respingere il ricorso.

In sede di repliche il ricorrente, sottolineando l'infondatezza e l'illegittimità di quanto dichiarato dall'intermediario, ribadisce il proprio diritto alla restituzione di tutti i costi sostenuti. Richiama, inoltre, la sentenza Lexitor della CGUE e la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento.

Insiste per l'accoglimento del ricorso.

## DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

*"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno*



*previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.*

Va infine richiamato, quanto nella stessa pronuncia del Collegio di Coordinamento viene altresì affermato in merito alla opinione che sosterebbe una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB”*, che viene ritenuta dal Collegio *“priva di giuridico fondamento ... per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno.*

*Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125-sexies t.u.b.) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.*

Ciò posto, il Collegio ritiene che le commissioni di intermediazione creditizia applicate dall’intermediario abbiano natura *up-front* in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti e, quindi, non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Esse vanno rimborsate in misura proporzionale agli interessi previsti nel piano di ammortamento.

Va invece riconosciuta natura *recurring* alle spese di istruttoria e vendita, alle spese amministrative ed al premio assicurativo in quanto dette voci di costo non si lasciano iscrivere esclusivamente nella fase istruttoria del rapporto o, comunque, prodromica alla conclusione del contratto di finanziamento e, come tali, retrocedibili secondo il criterio *pro rata temporis*.

Ciò premesso il Collegio ritiene che le richieste del ricorrente meritino di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

